



DOTT. FABIO MASCHERPA
Dottore Commercialista Revisore Legale
Managing Partner

DOTT. EDOARDO PEROSI
Dottore Commercialista Revisore Legale
Partner

DOTT. LORENZO MILANI
DOTT. GIANNI CAZZULO
Dottori Commercialisti Revisori Legali

DOTT. FRANCESCA AGATTI
Dottore Commercialista

DOTT. ESTER NAI RUSCONE
Esperto Contabile Revisore Legale

RAG. MICHELE FRIZZA
Commercialista Revisore Legale

DOTT. GIULIA D'ANGELO
DOTT. BARBARA FRASCHINI
DOTT. SARA MASCHERPA

DOTT. MARTINA RAINA
DOTT. GIORGIA LAMURA

PROF. LUCA SIMONE SCARANI
Prof. Università Bocconi
Dottore Commercialista Revisore Legale
Of Counsel

CIRCOLARE N.1/2025

A tutti i clienti, loro sedi,

con la presente forniamo un'analisi delle principali novità fiscali introdotte dalla L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025), dal DL 19.10.2024 n. 155 (c.d. "DL fiscale" collegato alla legge di bilancio 2025) e dal DL 27.12.2024 n. 202 (c.d. decreto "Milleproroghe").

Le informazioni contenute nella presente lettera hanno carattere puramente informativo e non contengono dettagli necessari per prendere decisioni applicative.

Restando a disposizione per ogni eventuale ulteriore approfondimento riterrete necessario, Vi porgiamo cordiali saluti.

Milano, 9 gennaio 2025.

Dott. Fabio Mascherpa

Dott. Edoardo Perossi



Sommario

1. NUOVI OBBLIGHI PER IMPRESE E PROFESSIONISTI	3
2. NOVITÀ IN TEMA DI IMPOSTE DIRETTE	4
3. INCENTIVI E MISURE A SOSTEGNO DELLA CRESCITA	6
4. ALTRE MISURE	9

CIRCOLARE N.1/2025

1. NUOVI OBBLIGHI PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

Norma di riferimento	Sintesi
Obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta per i professionisti (art. 1 co. 81 lett. b) 82 e 83 della L. 207/2024)	Le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, nonché quelle di viaggio e trasporto, effettuati mediante i suddetti autoservizi pubblici non di linea (taxi o noleggio con conducente), addebitate analiticamente al committente saranno deducibili per gli esercenti arti e professioni, i dipendenti e i lavoratori autonomi, se eseguite mediante i citati strumenti tracciabili. La disposizione si applica dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (si tratta del 2025, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).
Obbligo di tracciabilità delle spese di rappresentanza per le imprese (art. 1 co. 81 lett. d) 82 e 83 della L. 207/2024)	Le spese di rappresentanza e quelle per omaggi saranno deducibili solo se sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante i suddetti sistemi di pagamento tracciabili. Le spese di pubblicità e di sponsorizzazione dovrebbero continuare a essere deducibili anche se pagate in contante. La disposizione si applicherà dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (si tratta del 2025, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).
Obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta per le imprese (art. 1 co. 81, lett. a) e c), 82 e 83 della L. 207/2024)	Viene introdotto l'obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili per la non concorrenza al reddito delle spese relative alle trasferte dei dipendenti: se i relativi pagamenti sono eseguiti con metodi tracciabili, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i rimborsi delle spese per le trasferte (vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea). Le nuove disposizioni si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (2025 per i soggetti "solari").
Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti - Determinazione del valore del fringe benefit - Novità per i contratti stipulati dall'1.1.2025 (art. 1 co. 48 della L. 207/2024)	La nuova disposizione prevede che per i veicoli di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dall'1.1.2025, il fringe benefit sia calcolato come segue: • Veicoli tradizionali: 50% delle tariffe ACI per 15.000 km annui, basate sul costo per chilometro indicato nelle tabelle nazionali ACI. • Veicoli ibridi plug-in: 20% dell'importo sopra indicato. • Veicoli elettrici: 10% dell'importo sopra indicato. Gli importi saranno calcolati al netto di eventuali somme trattenute al dipendente e proporzionati al periodo di utilizzo durante l'anno.
Obbligo di PEC per gli amministratori di società (art. 1 co. 860 della L. 207/2024)	Viene esteso agli amministratori di imprese costituite in forma societaria l'obbligo di indicare il proprio domicilio digitale presso il Registro delle imprese. A decorrere dall'entrata in vigore della L. 207/2024, quindi, tutti gli amministratori di società, ove non ne siano già in possesso, saranno tenuti ad attivare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e ad indicarlo al Registro delle imprese. Con riguardo a tale novità, peraltro, non pare siano stati al momento previsti né termini

	specifici per il relativo adempimento, né apposite sanzioni per il caso in cui l'obbligo resti inadempito.
Differimento del termine per adempiere l'obbligo di assicurazione per rischi catastrofali (art. 13 del DL 202/2024)	È differito al 31.3.2025 il termine entro cui adempiere l'obbligo di stipulare un'assicurazione da parte delle imprese con sede legale in Italia e aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, a copertura dei danni: • relativi ai beni individuati all'art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali); • direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni). L'obbligo era stato introdotto dall'art. 1 co. 101 - 111 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024).

2.NOVITÀ IN TEMA DI IMPOSTE DIRETTE

Norma di riferimento	Sintesi
Messa a regime della riforma IRPEF 2024 (art. 1 co. 2 - 3 della L. 207/2024)	Vengono messe a regime le disposizioni relative alla riforma dell'IRPEF previste dall'art. 1 del DLgs. 30.12.2023 n. 216. Nuovi scaglioni di reddito imponibile e aliquote IRPEF A decorrere dal periodo d'imposta 2025, l'articolazione degli scaglioni e delle aliquote IRPEF rimane quindi la seguente: • fino a 28.000 euro → 23%; • oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro → 35%; • oltre 50.000 euro → 43%. Detrazione d'imposta per redditi di lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati Mediante la modifica dell'art. 13 co. 1 lett. a) del TUIR, viene confermato a regime l'aumento da 1.880 a 1.955 euro della detrazione d'imposta per i titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, già prevista per il periodo d'imposta 2024 dall'art. 1 co. 2 del DLgs. 216/2023. Trattamento integrativo per redditi di lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati Mediante la modifica all'art. 1 co. 1 primo periodo del DL 5.2.2020 n. 3 (conv. L. 2.4.2020 n. 21), viene stabilito a regime che le somme riconosciute a titolo di trattamento integrativo della retribuzione, per i titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, siano erogate a condizione che l'imposta lorda sia superiore all'importo della detrazione spettante ai sensi dell'art. 13 co. 1 lett. a) del TUIR, diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno, come già previsto per il periodo d'imposta 2024 dall'art. 1 co. 3 del DLgs. 216/2023.
Riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti (art. 1 co. 4 - 9 della L. 207/2024)	La norma prevede misure per i titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 49 del TUIR (esclusi i titolari di redditi da pensione di cui all'art. 49 co. 2 lett. a) del TUIR) per la riduzione del cuneo fiscale che – rispetto all'esonero della quota IVS

	previsto per gli anni 2022, 2023 e 2024 – si baserà sul riconoscimento da parte del sostituto d'imposta di: • un bonus per i lavoratori con un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro; • un'ulteriore detrazione per chi ha un reddito complessivo compreso tra 20.000,01 e 40.000 euro. Bonus per i lavoratori con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro Il bonus è determinato applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale del: • 7,1%, per redditi non superiori a 8.500 euro; • 5,3%, per redditi compresi tra 8.500 e 15.000 euro; • 4,8%, per i redditi superiori a 15.000 euro. Il bonus non concorre alla formazione del reddito. Ulteriore detrazione per i lavoratori con reddito complessivo tra 20.000,01 e 40.000 euro L'ulteriore detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, spetta per un importo pari a: • 1.000 euro per i redditi compresi tra 20.000 e 32.000 euro; • un importo calcolato come il prodotto tra 1.000 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, per i redditi compresi tra 32.000 e 40.000 euro. Modalità di riconoscimento Il bonus e l'ulteriore detrazione sono riconosciuti in via automatica dai sostituti d'imposta all'atto dell'erogazione delle retribuzioni.
Riordino delle detrazioni per soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro (art. 1 co. 10 della L. 207/2024)	Con l'introduzione del nuovo articolo 16-ter del TUIR, viene modificato il sistema delle detrazioni per oneri: le detrazioni fiscali saranno calcolate in base al reddito complessivo e al numero di figli fiscalmente a carico nel nucleo familiare. Ambito soggettivo Questa novità si applica alle sole persone fisiche con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro. Determinazione del reddito complessivo Il reddito complessivo considerato è quello ottenuto dopo aver dedotto il valore dell'abitazione principale e delle sue pertinenze. Ambito oggettivo Le novità introdotte riguardano gli oneri e le spese considerati detraibili dall'intero sistema tributario italiano (e non solo quelli previsti dall'art. 15 del TUIR). Non rientrano tra gli oneri detraibili per i quali è applicabile il nuovo limite • Spese sanitarie agevolate; • Investimenti in start-up innovative e in PMI innovative; • Interessi per mutui ipotecari contratti fino al 31.12.2024 per l'acquisto, la costruzione o ristrutturazione della prima casa; • Spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 che prevedono agevolazioni distribuite in più rate annuali; • Premi assicurativi per contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024. Modalità di calcolo delle detrazioni IRPEF Il nuovo limite massimo di spesa è determinato moltiplicando l'importo "base" di

	spesa detraibile per un coefficiente in relazione al numero di figli fiscalmente a carico presenti nel nucleo familiare del contribuente (rilevano anche i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, che sono fiscalmente a carico). Parametrazione con redditi superiori a 120.000 euro In questo quadro che riguarda le spese sostenute dall'1.1.2025, permane anche la parametrazione introdotta dall'art. 15 co. 3-bis del TUIR a decorrere dall'anno 2020 che colpisce i redditi superiori a 120.000 euro e inferiori a 240.000.
Recupero edilizio (art. 1 co. 54 e 55 lett. b) n. 1 della L. 207/2024)	Viene introdotto un regime transitorio che prevede per i proprietari (o per i titolari di diritti reali) che adibiscono l'unità ad abitazione principale: • l'aliquota del 50% per le spese sostenute nel 2025, nel limite massimo di spesa di 96.000 euro; • l'aliquota del 36% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027, nel limite massimo di 96.000 euro. Per tutti gli interventi eseguiti su unità immobiliari diverse dall'abitazione principale, invece, il regime transitorio prevede, anche in questo caso nel limite di spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare: • l'aliquota del 36% per le spese sostenute nel 2025; • l'aliquota del 30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027. Dall'1.1.2025 non godono dell'agevolazione di cui all'art. 16-bis del TUIR le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.
Bonus mobili - Proroga per il 2025 (art. 1 co. 55 della L. 207/2024)	Viene prorogato anche per l'anno 2025 il c.d. "bonus mobili", di cui all'art. 16 co. 2 del DL 63/2013, nella misura del 50% entro il limite massimo di spesa di 5.000 euro.

3. INCENTIVI E MISURE A SOSTEGNO DELLA CRESCITA

Norma di riferimento	Sintesi
Super deduzione nuove assunzioni - Proroga per il 2025, 2026 e 2027 (art. 1 co. 399 - 400 della L. 207/2024)	Viene prevista la proroga per il 2025, 2026 e 2027 della super deduzione per le nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'art. 4 del DLgs. 30.12.2023 n. 216. Le disposizioni di cui all'art. 4 del DLgs. 30.12.2023 n. 216 si applicano anche agli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d'imposta rispetto al corrispondente periodo d'imposta precedente. Acconti Con riferimento alla determinazione degli acconti, è altresì disposto che: • per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 e per i due successivi (quindi 2026, 2027 e 2028) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l'art. 4 del DLgs. 216/2023 (per il calcolo con il metodo storico); • per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 e per i due successivi (quindi 2025, 2026 e 2027) non si tiene conto delle disposizioni in

	esame (per il calcolo con il metodo previsionale”).
IRES premiale (art. 1 co. 436 -444 della L. 207/2024)	Viene introdotta la c.d. “IRES premiale”, vale a dire la riduzione, per il solo 2025, dell’aliquota IRES dal 24% al 20% sul reddito d’impresa dichiarato dalle società, in presenza di determinate condizioni: • l’accantonamento ad apposita riserva almeno l’80% degli utili dell’esercizio in corso al 31.12.2024. • un ammontare non inferiore al 30% dei suddetti utili accantonati, e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell’esercizio in corso al 31.12.2023, deve essere destinata a investimenti relativi all’acquisto, anche mediante leasing, di beni strumentali nuovi. Gli investimenti devono essere di ammontare non inferiore, in ogni caso, a 20.000 euro. • l’assunzione di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale in misura pari almeno all’1% del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Cause di decadenza È prevista la decadenza dall’agevolazione, con recupero della stessa, qualora: • la quota di utile 2024 accantonata sia distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2024; • i beni oggetto di investimento beni oggetto di investimento siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l’investimento (quindi, se effettuati nel 2025, entro il 2030).
Credito d’imposta per investimenti 4.0 - Modifiche (art. 1 co. 445 - 448 della L. 207/2024)	Dal 2025 il credito d’imposta per beni immateriali 4.0 (art. 1 co. 1058-ter della L. 178/2020) viene eliminato e rimane valido per investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2024, con il versamento di un acconto pari al 20% e l’accettazione dell’ordine da parte del venditore. Gli investimenti potranno essere completati entro il 30 giugno 2025. Per il credito di imposta relativo agli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati nel corso del 2025 viene introdotto un tetto massimo di spesa pari a 2,2 miliardi di euro, con necessità di presentare apposite comunicazioni al GSE. Ai fini dell’utilizzo, rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Credito d’imposta transizione 5.0 - Modifiche (art. 1 co. 427 - 448 della L. 207/2024)	Soggetti beneficiari Il credito d’imposta può essere riconosciuto non solo alle imprese, ma anche alle ESCO (società di servizi energetici) certificate, per progetti di innovazione realizzati presso i clienti aziendali. Incremento della misura dell’agevolazione Il credito d’imposta è quindi pari al: • 35%, per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro; • 5%, per la quota di investimenti da 10 a 50 milioni di euro. Possibilità di cumulo con altre agevolazioni Viene prevista la possibilità di cumulo con: il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno ex art. 16 e 16-bis del DL 124/2023 (quindi anche con l’agevolazione per il settore agricolo) e nelle ZLS

	ex art. 13 del DL 60/2024; altre agevolazioni finanziate con risorse da fonti europee, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione. Decorrenza Tali modifiche si applicano retroattivamente anche per gli investimenti effettuati dall'1.1.2024. Per applicare le nuove misure in relazione ai progetti ammessi a prenotazione e fino alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, sarà tuttavia necessario presentare apposita comunicazione al GSE.
Nuova Sabatini - Rifinanziamento (art. 1 co. 461 della L. 207/2024)	Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell'art. 2 del DL 21.6.2012 n. 69 convertito, l'autorizzazione di spesa destinata alla "Nuova Sabatini" viene incrementata di: • 400 milioni di euro per l'anno 2025; • 100 milioni di euro per l'anno 2026; • 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.
Fringe benefit - Incremento della soglia di non imponibilità per il 2025, 2026 e 2027 (art. 1 co. 390 - 391 della L. 207/2024)	Per gli anni 2025, 2026 e 2027, la soglia di esenzione dei fringe benefit viene temporaneamente aumentata rispetto al limite di 258,23 euro previsto dall'art. 51 del TUIR. I nuovi limiti sono: • 1.000 euro per tutti i dipendenti. • 2.000 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico (art. 12, comma 2, del TUIR). Se la soglia viene superata, l'intero importo del fringe benefit diventa tassabile come reddito da lavoro dipendente (non solo la parte eccedente). Ambito di applicazione La norma amplia, per tutti i dipendenti (con o senza figli a carico), l'ambito oggettivo di applicazione della soglia di esenzione dei fringe benefit. Non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente nei suddetti limiti anche le somme erogate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche e delle spese per l'affitto della prima casa o per gli interessi sul mutuo della prima casa. Adempimenti • Per tutti i dipendenti, i datori di lavoro devono informare adeguatamente le rappresentanze sindacali unitarie, se presenti. • Per i dipendenti con i figli a carico, il lavoratore deve dichiarare al datore di lavoro di averne diritto e deve fornire il codice fiscale dei figli.
Riduzione imposta sostitutiva premi di produttività dipendenti (art. 1 co. 385 della L. 207/2024)	Viene confermata per il triennio 2025, 2026 e 2027 la riduzione dal 10% al 5% dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionale e comunale sui premi di risultato ex art. 1 co. 182 della L. 28.12.2015 n. 20839.

4. ALTRE MISURE

Norma di riferimento	Sintesi
Estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale (art. 1 co. 37 della L. 207/2024)	Sono stati riaperti i termini per l'estromissione agevolata dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale, con le agevolazioni previste dall'art. 1 co. 121 della L. 28.12.2015 n. 208. L'opzione per l'estromissione, che si attua mediante comportamento concludente, deve avvenire entro il 31.5.2025. I benefici fiscali si sostanziano nell'imposizione sostitutiva dell'8% sulle plusvalenze realizzate sui beni destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
Assegnazione e cessione di beni ai soci e trasformazione in società semplice (art. 1 co. 31 - 36 della L. 207/2024)	Sono stati riaperti i termini per l'assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili (con l'eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati non strumentali e la trasformazione in società semplice di società commerciali, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni. I benefici fiscali competono per le operazioni realizzate entro il 30.9.2025 e si sostanziano: • nell'imposizione sostitutiva dell'8% (10,5% per le società non operative per almeno 2 anni nel triennio 2022-2024) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati o ceduti ai soci, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa a seguito della trasformazione; • nell'imposizione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d'imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate. In tema di imposte indirette, infine, è prevista la riduzione alla metà delle aliquote dell'imposta di registro proporzionale, ove dovuta, e l'imposizione ipotecaria e catastale in misura fissa.
Novità sul regime di tassazione delle crypto-attività (art. 1 co. 24-29 della L. 207/2024)	Nuova aliquota del 33% Viene inasprito il carico fiscale sulle crypto-attività, prevedendo che sulle plusvalenze e sugli altri proventi di cui all'art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR realizzati dall'1.1.2026, l'imposta sostitutiva si applica nella misura del 33%. Per il 2025 il prelievo rimane quindi al 26%. Inoltre, la data a cui far riferimento corrisponde alla data in cui l'operazione viene effettuata e non alla data in cui il corrispettivo viene percepito. Eliminazione della franchigia di 2.000 euro e rideterminazione del valore delle crypto-attività Altre novità sono rappresentate dall'eliminazione della franchigia reddituale di 2.000 euro e dalla reintroduzione di un regime transitorio di affrancamento, con imposta sostitutiva del 18%, alla data dell'1.1.2025.
Stabilizzazione della rideeterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni (art. 1 co. 30 della L. 207/2024)	Viene stabilizzato il regime che prevede la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni (agricoli e edificabili), attraverso il versamento dell'imposta sostitutiva. Persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, possono rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio di ciascun anno al di fuori dell'ambito d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

	Modalità di rivalutazione Entro il 30 novembre, è necessario richiedere una perizia di stima ad un professionista abilitato e versare l'imposta sostitutiva del 18%, in unica soluzione o della prima rata in caso di versamento rateale (per tre rate annuali, maggiorate del 3% annuo a titolo di interessi). Per le partecipazioni quotate, si può considerare il valore normale dato dalla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre dell'anno precedente. Participation exemption per le società ed enti commerciali non residenti La rivalutazione non si applica alle plusvalenze e minusvalenze realizzate da società ed enti commerciali non residenti privi di stabile organizzazione in Italia. Questo perché non è compatibile con la "participation exemption" prevista dall'art. 68 co. 2-bis del TUIR.
--	---